



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL  
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON  
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

E, p.c.

Alla Direzione Centrale Emergenza e Soccorso  
Tecnico e AIB

All'Ufficio III Relazioni Sindacali

All'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo  
della Formazione

Oggetto: Tavolo Tecnico ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008. Trasmissione bozza Circolare SAF e proposta di modifica Circolare Cinofili.

Si trasmettono, in allegato alla presente, la bozza della circolare SAF, modificata secondo le risultanze emerse dagli incontri con codeste OO. SS., e la proposta di modifica riguardante la circolare cinofili.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi  
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Agli Uffici di Diretta Collaborazione  
del Capo Dipartimento

All' Ufficio del Dirigente Generale  
Capo del C.N.VV.F.

All' Ufficio Centrale Ispettivo

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

Allegati:

1. Programma didattico "SAF BASICO" - Allegato I
2. Programma didattico "SAF BASICO" per personale in possesso di abilitazioni secondo precedenti livelli SAF (1B) - Allegato II
3. Programma didattico "SAF AVANZATO" - Allegato III
4. Programma didattico "SAF AVANZATO" per personale in possesso di abilitazioni secondo precedenti livelli SAF (2A) - Allegato IV
5. Programma didattico "FORMATORE SAF BASICO" - Allegato V
6. Programma didattico "FORMATORE SAF AVANZATO" - Allegato VI
7. Mantenimenti settore SAF - Allegato VII

**OGGETTO: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nel settore SAF**

**PREMESSA**

*Con la presente Circolare si definiscono le linee di indirizzo per la regolamentazione delle attività di formazione e mantenimento del personale Soccorritore SAF, da impiegare per le attività di soccorso secondo quanto disciplinato dalla Circolare EM 10/2015, nonché del personale Formatore SAF e Formatore Esperto SAF.*

**MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI**

La Direzione Centrale per la Formazione provvede alla formazione del personale operativo e del personale formatore V.F. nelle Tecniche SAF, coinvolgendo per quanto di competenza, le strutture centrali e le Direzioni Regionali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture centrali e di quelle territoriali, secondo la seguente articolazione, in conformità alla Circolare EM 10/2015:

➤ **Direzione Centrale per la Formazione:**

ha il compito di:

- a) definire e aggiornare, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture territoriali o centrali che contribuiscono alla formazione, i pacchetti didattici e i sistemi di verifica;
- b) costituire, aggiornare, e mantenere l'organico di formatori SAF Basici e Avanzati, iscritti nell'*"Albo Formatori SAF Basico e Avanzato"*, necessari a garantire sul territorio nazionale l'attività di formazione, di addestramento e re-training dei soccorritori SAF avanzati;
- c) coordinare e sostenere l'attività di formazione del personale operatore SAF Avanzato svolta dalle Direzioni regionali, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse regionali fossero insufficienti, l'individuazione e la mobilitazione dei Formatori SAF Basico e Avanzato necessari.

➤ **Direzione Centrale per la l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo:**

ha il compito di:

- a) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida, le metodiche operative e le istruzioni operative, anche in relazione all'evoluzione tecnologica delle attrezzature eventualmente con il contributo di esperti di settore.
- b) segnalare l'eventuale esigenza di aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici.

➤ **Direzioni Regionali VVF:**

hanno il compito di:

- a) organizzare e favorire la somministrazione del corso "Soccorritore SAF Basico" al personale dei Comandi dipendenti al fine di completare l'informazione a tutto il personale operativo.
- b) programmare i mantenimenti del personale SAF;
- c) Pianificare ed organizzare i corsi di formazione SAF Avanzato fino al completamento della pianta organica prevista dal progetto per il riordino del CNVVF.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PROFILI DEI SOCCORRITORI SAF

I Soccorritori SAF operano secondo quanto disposto dalla vigente normativa per le componenti specializzate del CNVVF (art.51, comma 1 DPR.64/2012).

In conformità alla Circolare EM 10/2015 sono definiti i seguenti due livelli per il settore SAF:

- Soccorritore SAF basico: operatore abilitato allo svolgimento di manovre di soccorso in discesa ed in salita fino ad una distanza dalla zona sicura (ancoraggio) definita dai limiti operativi e prestazionali delle risorse strumentali, **previste nel livello medesimo**. Il percorso per conseguire l'abilitazione di soccorritore SAF basico sarà parte integrante della formazione di base (obiettivo formativo 100% personale). Occorrerà inoltre prevedere percorsi formativi da svolgere in ambito periferico per l'up-grade dal livello SAF 1A al livello di soccorritore SAF "basico". Tali attività saranno prevalentemente effettuate a livello provinciale e, se del caso, a livello regionale;
- Soccorritore SAF avanzato: operatore in possesso di abilità corrispondenti allo svolgimento di manovre complesse **autonome e di squadra** per il recupero e la movimentazione di infortunati in ambienti impervi di carattere naturale, civile e industriale.

Sia i Soccorritori di livello SAF BASICO che i Soccorritori di livello SAF AVANZATO devono effettuare il mantenimento dell'abilitazione.

Si definisce "mantenimento" l'insieme delle attività finalizzate ad assicurare lo standard minimo di risposta al soccorso, da registrare nel libretto personale di apposita emanazione. Sono considerate attività di mantenimento anche:

- la partecipazione agli interventi di soccorso con utilizzo di tecniche SAF secondo i livelli previsti, Basico o Avanzato, **fatta salva la specificazione, sul suddetto libretto, delle manovre effettuate durante gli interventi, da integrarsi con le altre manovre previste a completamento del mantenimento stesso;**
- l'esercizio dell'attività didattica da parte dei Formatori SAF, che sono tenuti ad effettuare attività di mantenimento delle proprie abilitazioni come Soccorritori SAF, secondo i criteri stabiliti per i Soccorritori medesimi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSO FORMATIVO “SAF BASICO”

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al Soccorritore SAF BASICO, secondo il profilo delineato in premessa, prevede il superamento di apposito corso il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato I, tenuto da uno staff di Formatori SAF BASICO (secondo le definizioni contenute nella presente) in rapporto minimo di 1/5 con i discenti e attuato secondo il programma e le procedure facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Tali competenze costituiscono componente essenziale, e quindi obbligatoria, del profilo di competenze di base per il professionista del soccorso, quale il Vigile del Fuoco: pertanto il corso è inserito nei corsi di ingresso per Allievi Vigili del Fuoco.

La Commissione d’esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori SAF BASICO incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove.

Tutto il personale operativo in servizio è tenuto a conseguire le medesime competenze mediante corsi per Soccorritore SAF BASICO svolti secondo il programma standard ovvero secondo i percorsi delineati nelle norme transitorie, in base alla competenze già possedute.

Per quanto sopra, l’accesso al corso per Soccorritore SAF BASICO da parte del personale operativo (ovvero di primo ingresso) non prevede specifici requisiti d’accesso, né prove preselettive.

Ciascun corso organizzato in ambito territoriale dovrà prevedere la partecipazione di **un minimo di 12 discenti; qualora il numero di discenti fosse superiore a 20 dovranno essere previste più classi**. Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d’esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l’intero corso.

*A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni:*

- *tutto il personale in possesso della qualificazione SAF 1B è tenuto a frequentare apposita sessione di aggiornamento tenuta da uno staff di Formatori SAF BASICO in rapporto 1/5 con i discenti e attuata secondo il programma indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione;*
- *tutto il personale in possesso della qualificazione SAF 1A è tenuto a frequentare apposito corso, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato II, per l’acquisizione delle competenze del Soccorritore SAF BASICO. Tale corso è tenuto da uno staff di Formatori SAF BASICO in rapporto 1/5 con i discenti ;*
- *tutto il personale ancora sprovvisto della qualificazione SAF 1A è tenuto a frequentare il corso standard per Soccorritore SAF BASICO.*

*I corsi per il personale già in servizio sono di norma tenuti sul territorio, secondo una programmazione **pluriennale** che **favorisca** l’aggiornamento in via prioritaria:*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ✓ *del personale con minore anzianità di servizio per il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;*
- ✓ *del personale con maggiore anzianità di servizio per il ruolo dei vigili del fuoco.*

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO**

*Si rimanda all'Allegato VII*

BOZZA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSO FORMATIVO “SAF AVANZATO”

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al Soccorritore SAF AVANZATO, secondo il profilo delineato in premessa, prevede il superamento di apposito corso, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato III, tenuto da uno staff di Formatori SAF AVANZATO (secondo le definizioni contenute nella presente) in rapporto minimo di 1/5 con i discenti e attuato secondo il programma e le procedure, facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

### Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Soccorritore SAF AVANZATO, il personale operativo VF dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

1. Esecutore T.P.S.S. (in regola con i retraining),
2. Soccorritore SAF BASICO (in regola con i mantenimenti)
3. Abilitazione quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale (in regola con i mantenimenti)

Ciascun corso organizzato in ambito territoriale dalla Direzione Regionale dovrà prevedere la partecipazione di **un minimo di 12 discenti; qualora il numero di discenti fosse superiore a 20 dovranno essere previste più classi.**

La Commissione d’esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione tecnica dei discenti, dei Formatori SAF AVANZATO incaricati dello svolgimento del corso, che utilizzeranno a tal fine il questionario e gli skill-test facenti parte del pacchetto didattico standard, su cui sono riportati i punteggi minimi per il superamento delle prove.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi tutte le prove d’esame. In caso di esito non favorevole di una o più prove, il discente dovrà ripetere l’intero corso.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta.

*In conformità alla Circolare EM 10/2015:*

- *tutto il personale in possesso della qualificazione SAF 2A è tenuto a frequentare apposita sessione di aggiornamento, il cui programma e durata sono riportati nell'Allegato IV, tenuto da uno staff di Formatori SAF AVANZATO in rapporto 1/5 con i discenti.*

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO**

*Si rimanda all'Allegato VII*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PROFILI DEGLI ADDETTI ALLA FORMAZIONE

**Formatore SAF BASICO:** Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico standard "SAF BASICO" adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

**Formatore SAF AVANZATO:** Personale VV.F. qualificato alla somministrazione dell'intero pacchetto didattico standard "SAF AVANZATO" adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

**Formatore Esperto SAF:** Personale VV.F. abilitato alla formazione di nuovi Formatori, mediante la somministrazione delle unità didattiche teoriche e pratiche costituenti i Moduli applicativi del pacchetto didattico standard "Formatore SAF BASICO" e del pacchetto didattico standard "Formatore SAF AVANZATO", adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

### *Il Formatore Esperto SAF:*

~~*-ha maturato la necessaria esperienza tecnica e didattica,  
-partecipa attivamente ai corsi tanto a livello centrale che in ambito locale,  
-in base alle esigenze didattiche rilevate nei corsi medesimi, rileva le necessità di revisione critica dei pacchetti didattici ed elabora concrete proposte di aggiornamento.*~~

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori SAF è competenza della Direzione Centrale per la Formazione, Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvederà alla ricognizione degli aspiranti Formatori sul territorio nazionale e all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSO FORMATIVO "FORMATORE SAF BASICO"

~~Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore SAF BASICO, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, tenuto da un docente di metodologie didattiche e da Formatori Esperti SAF incaricati dalla DCF, in rapporto minimo di 1/5 con i discenti. Il corso è attuato secondo il programma e le procedure, facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.~~

### Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatori SAF BASICO, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) ~~Anzianità minima nel ruolo operativo di cinque anni;~~
- 2) Esecutore T.P.S.S. (in regola con i retraining);
- 3) Soccorritore SAF BASICO (in regola con i mantenimenti) **da almeno cinque anni;**
- 4) Non possesso di specializzazioni;
- 5) Non possesso della qualificazione di "formatore esperto di settore";
- 6) Non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline

e dovrà superare una prova teorico-pratica preselettiva, **corrispondente alla prova teorico-pratica finale del corso "Soccorritore SAF Basico"** ~~inerente le competenze del Soccorritore SAF BASICO~~, con un punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100.

Costituiscono titoli preferenziali:

- **Soccorritore SAF Avanzato punt. ...**
- **Coordinatore Tecnico Regionale; punt. ...**
- **Coordinatore Tecnico Provinciale; punt. ...**
- **Istruttore CAI (Club Alpino Italiano) di Alpinismo e Speleologia; punt. ...**
- **Istruttore SSI (Società Speleologica Italiana); punt. ...**

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Le graduatorie, elaborate su base provinciale, hanno validità per **ventiquattro** mesi.

Il corso è attuato secondo il programma standard così articolato:

- ✓ modulo standard di Metodologie didattiche di base (36 ore), tenuto da docente di metodologie didattiche coadiuvato da Formatori Esperti SAF;
- ✓ modulo **tecnico**, il cui programma e la durata sono riportati nell'allegato V, comprensivo di verifica teorico-pratica finale.

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Formatori Esperti SAF incaricati dello svolgimento del corso ~~e del parere del docente di Metodologie didattiche.~~

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta, previa nuova preselezione.

L'abilitazione del neo-Formatore è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede alla relativa iscrizione nell'Albo dei Formatori SAF BASICO.

*A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni:*

- *tutto il personale in possesso dell'abilitazione come Istruttore SAF 1B, **abilitato Soccorritore SAF Basico**, in regola con i mantenimenti, è riconosciuto Formatore SAF BASICO, anche in sovrannumero rispetto agli organici previsti, previa partecipazione alla **sessione** di aggiornamento organizzata dalla DCF e svolta presso le strutture centrali e/o territoriali, in occasione della revisione del pacchetto didattico "SAF BASICO".*
- *tutto il personale Istruttore Professionale abilitato Istruttore SAF 1A, **abilitato Soccorritore SAF Basico**, in regola con i mantenimenti, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai punti **3, 4 e 5**, può frequentare, previa prova preselettiva, l'apposito corso per l'acquisizione delle competenze del Formatore SAF BASICO, così articolate:*
  - ✓ *modulo **tecnico**, il cui programma e la durata sono riportati nell'allegato V, comprensivo di verifica teorico-pratica finale.*
  - ✓ ~~*modulo teorico e di applicazione pratica, il cui programma e la durata sono riportati nell'allegato V (comprensivo di verifica selettiva teorico pratica in itinere a fine settimana);*~~
  - ✓ ~~*al termine del modulo teorico e di applicazione pratica si svolge la verifica teorico-pratica finale;*~~

*La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n°830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori Esperti SAF incaricati dello svolgimento del corso.*

## ORGANICI FORMATORI SAF BASICO

In ragione dell'attività formativa necessaria ad effettuare l'upgrade di tutto il personale operativo al livello SAF BASICO ed in relazione agli organici Formatori previsti per il livello superiore, i Formatori SAF BASICO sono stabiliti in numero di 1/50 unità di personale operativo, con un minimo di due Formatori per ciascun Comando VVF.

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO**

*Si rimanda all'Allegato VII*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSO FORMATIVO "FORMATORE SAF AVANZATO"

Il percorso formativo richiesto per l'acquisizione delle competenze necessarie al Formatore SAF AVANZATO, secondo il profilo sopra delineato, prevede il superamento di apposito corso, tenuto da Formatori Esperti SAF incaricati dalla DCF, in rapporto minimo di 1/5 con i discenti. Il corso è attuato secondo il programma e le procedure, facenti parte del pacchetto didattico standard, adottato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

### Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatore SAF AVANZATO, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Soccorritore SAF AVANZATO (in regola con i mantenimenti) da almeno **tre** anni;
- 2) Formatore SAF BASICO abilitato;
- 3) Non possesso di specializzazioni;
- 4) Non possesso della qualificazione di formatore esperto di settore;
- 5) Non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline;

e dovrà superare una prova teorico-pratica preselettiva, **corrispondente alla prova teorico-pratica finale del corso "Soccorritore SAF Avanzato"**, ~~inerente le competenze del Soccorritore SAF AVANZATO~~, con un punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100.

Costituiscono titoli preferenziali:

- **Coordinatore Tecnico Regionale; punt. ...**
- **Coordinatore Tecnico Provinciale; punt. ...**
- **Istruttore CAI (Club Alpino Italiano) di Alpinismo e Speleologia; punt. ...**
- **Istruttore SSI (Società Speleologica Italiana); punt. ...**

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Le graduatorie, elaborate su base provinciale, hanno validità per **ventiquattro** mesi.

Gli aspiranti dovranno essere in regola con i retraining TPSS e con i mantenimenti dell'abilitazione quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale.

Il corso è attuato secondo il programma standard così articolato:

- ✓ **modulo tecnico, il cui programma e la durata sono riportati nell'allegato VI, comprensivo di verifica teorico-pratica finale.**

~~Il non superamento della verifica teorico-pratica in itinere comporta l'impossibilità di accedere alla verifica teorico-pratica finale.~~



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

La Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n° 830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori Esperti SAF incaricati dello svolgimento del corso.

Nel caso in cui il candidato non consegua il giudizio di idoneità, può ripetere il corso una sola volta, previa nuova preselezione.

L'abilitazione del neo-Formatore è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede alla relativa iscrizione nell'Albo degli Formatori SAF AVANZATO.

BOZZA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

*A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni:*

- *tutto il personale in possesso dell'abilitazione come I.T.S. (Istruttore di Tecniche SAF per tutti i livelli dall'1A al 2A) è riconosciuto **Formatore** SAF AVANZATO, anche in soprannumero rispetto agli organici previsti, previa partecipazione alla **sessione** di aggiornamento, organizzata dalla DCF e svolta presso le strutture centrali e/o territoriali, in occasione della revisione dei pacchetti didattici.*
- ✓ *tutto il personale in possesso dell'abilitazione come Istruttore SAF 1B, con qualificazioni SAF Fluviale e SAF 2A in regola con i mantenimenti, anche se non in possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5, può accedere, senza prova preselettiva, all'apposito corso per l'acquisizione delle competenze del Formatore SAF AVANZATO, modulo **tecnico**, il cui programma e la durata sono riportati nell'allegato VI (~~comprendente di verifica selettiva teorico-pratica in itinere a fine settimana~~), tenuto da Formatori Esperti SAF in rapporto 1/5 con i discenti; la Commissione d'esame – nominata e composta secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. n.830 del 05.02.2005 – si avvale, per la valutazione degli aspiranti, dei Formatori SAF incaricati dello svolgimento del corso; nei corsi per Soccorritore SAF AVANZATO il team formatori non potrà essere interamente costituito da neo-formatori così formati alla prima esperienza, ma gli stessi dovranno essere in numero uguale ai Formatori SAF AVANZATO con maggiore esperienza.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## Organici Formatori SAF AVANZATO

In ragione dell'attività formativa necessaria al raggiungimento degli organici previsti dal progetto di riordino del CNVVF per i Soccorritori SAF di livello AVANZATO, i Formatori SAF AVANZATO sono stabiliti in numero di una unità ogni venti Soccorritori SAF Avanzato (arrotondati all'intero più vicino), con un minimo di 2 unità per regione, come dettagliato nella tabella seguente:

REGIONE	Soccorritori SAF AVANZATO	Formatori SAF AVANZATO
Abruzzo	52	3
Basilicata	24	2
Calabria	60	3
Campania	72	4
Emilia Romagna	100	5
Friuli V.Giulia	44	2
Lazio	68	3
Liguria	52	3
Lombardia	140	7
Marche	48	2
Molise	28	2
Piemonte	96	5
Puglia	52	3
Sardegna	52	3
Sicilia	96	5
Toscana	108	5
Umbria	24	2
Veneto	84	4
<i>Totale complessivo</i>	<i>1200</i>	<i>63</i>

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO**

*Si rimanda all'Allegato VII*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSO FORMATIVO “FORMATORE ESPERTO SAF”

La rilevazione delle esigenze di formazione di formatori esperti SAF è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione che provvede all'organizzazione dei corsi in funzione delle necessità individuate.

### Requisiti minimi di accesso al corso

Per poter accedere al corso per Formatori Esperti SAF, l'aspirante dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- 1) Formatore SAF AVANZATO abilitato da almeno **tre** anni;
- 2) Non possesso di specializzazioni;
- 3) Non possesso di altra qualificazione di formatore esperto di settore;
- 4) Non possesso di più di altre due abilitazioni alla mansione di Formatore VF in altre discipline,
- 5) Aver effettuato almeno tre corsi per Soccorritore SAF Avanzato e dieci corsi per Soccorritore SAF BASICO di cui almeno quattro in corsi di ingresso AAVVF,
- 6) Possesso del diploma di Scuola Secondaria di II grado (già Scuola Media Superiore)

e dovrà superare una prova preselettiva, atta a valutare l'attitudine alla realizzazione e all'aggiornamento dei pacchetti didattici **e consistente nella realizzazione di una scheda del Manuale istruttori (comprensiva di: descrizione di una lezione teorico-pratica, relativo materiale didattico, attenzioni didattiche e di sicurezza) in ambito SAF, su argomenti stabiliti dalla Commissione di selezione. La prova dovrà essere superata con un punteggio, espresso in centesimi, pari o superiore a 80/100; a parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica. Le graduatorie, elaborate su base nazionale, hanno validità per ventiquattro mesi.**

Gli aspiranti dovranno essere in regola con i retraining TPSS e con i mantenimenti delle abilitazioni quale Soccorritore FA Fluviale Alluvionale e Soccorritore SAF BASICO e AVANZATO.

Il percorso formativo, per conseguire l'abilitazione alla mansione di Formatore esperto SAF, prevede il superamento del modulo di Metodologie Didattiche Avanzate di 36 ore.

L'abilitazione del neo-Formatore esperto è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvede ad aggiornare il relativo Albo.

*A partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni:*

- *tutto il personale già in possesso dell'abilitazione come Istruttore Esperto SAF è riconosciuto Formatore Esperto SAF, in occasione dell'illustrazione dei nuovi pacchetti didattici.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- *tutto il personale in possesso dell'abilitazione come I.T.S. (Istruttore Tecniche SAF per tutti i livelli dall'1A al 2A) in regola con i mantenimenti, può accedere, senza preselezione, ad apposito corso di una settimana per l'acquisizione delle competenze del Formatore SAF, costituito dal Modulo di Metodologie Didattiche Avanzate di 36 ore.*

## **MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO**

*Si rimanda all'Allegato VII*

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO**





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento  
Loro sedi

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VV.F.  
Loro sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro sedi

**OGGETTO: Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F. nelle tecniche operative per Unità Cinofile.**

## PREMESSA

*Nell'espletamento dei compiti Istituzionali di soccorso tecnico urgente, i Vigili del Fuoco frequentemente devono intervenire in scenari SAR, nella fattispecie in tutti quei casi ove le risorse umane non sono sufficienti o tali da risolvere il soccorso in tempi relativamente brevi. L'utilizzo della componente Cinofila diventa così fondamentale nel successo di casistiche di soccorso sempre più ampie tanto da rendere necessaria la formazione di personale specializzato nelle tecniche operative Cinofile sul territorio nazionale.*

*Sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito delle tecniche operative per unità Cinofile si è reso necessario riformulare una nuova circolare di indirizzo per la regolamentazione dell'attività di formazione e mantenimento degli operatori e Formatori in luogo della precedente, dando seguito al progetto avviato con la circolare n° 1 del 18/02/2011 finalizzato alla formazione di Unità Cinofile su tutto il territorio Nazionale, coinvolgendo per quanto di competenza, le strutture Centrali e le Direzioni Interregionali e Regionali e la Scuola Nazionale Cinofila di Volpiano, presso la Direzione Regionale Piemonte.*



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' FORMATIVA**

L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione degli ambiti di formazione di competenza delle strutture centrali e di quelle territoriali secondo la seguente articolazione:

➤ **Direzione Centrale per la Formazione provvede a quanto segue:**

- progetta i percorsi didattici per la formazione delle UU.CC., dei Formatori cinofili e dei Formatori cinofili esperti;
- attua, per quanto di propria competenza, istruttorie ed attività formative necessarie a soddisfare le esigenze e priorità indicate annualmente dalla DCEST;
- istituisce ed amministra i corsi di formazione per UU.CC. nonché quelli per Formatori cinofili e per Formatori cinofili esperti;
- rilascia la certificazione di abilitazione delle UU.CC. al superamento dei corsi di formazione;
- aggiorna l'elenco delle UU.CC. certificate;
- costituisce, aggiorna, e mantiene l'organico di formatori cinofili, anche attraverso l'istituzione e l'aggiornamento dell' "Albo formatori cinofili", necessari a garantire sul territorio nazionale l'attività di formazione, di addestramento e mantenimento delle UU.CC. certificate;
- programma ed attua l'aggiornamento professionale dei Formatori cinofili e dei Formatori cinofili esperti;
- si avvale dei Formatori cinofili, dei Formatori cinofili esperti e della Scuola Nazionale UU.CC. di Volpiano (TO) per lo svolgimento di compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni istitutive di dette strutture;
- programma la realizzazione dei campi macerie nonché di altri manufatti realizzati presso strutture VVF per la formazione ed il training delle UU.CC, redigendo un piano nazionale per la realizzazione dei campi in argomento definendone il numero e l'ubicazione;
- stabilisce gli standard ed i requisiti minimi dei campi macerie nonché di altri manufatti realizzati da Enti esterni per il training delle UU.CC.;
- provvede all'attuazione di ogni altro adempimento formativo di interesse generale, anche per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento;
- comunica alla DCEST le generalità identificative delle aspiranti UU.CC. entrate in formazione per l'attivazione della copertura assicurativa per responsabilità civile;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- programma, con anticipo semestrale dando preventiva informazione alle Direzioni Regionali le selezioni da svolgersi per l'individuazione delle aspiranti UU.CC.;
- definisce il percorso di reintegro delle UU.CC. sospese temporaneamente dal servizio operativo e, al termine del percorso, procede ad una verifica standardizzata per la riattivazione della certificazione.
- **Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico provvede a quanto segue:**
  - progetta, sperimenta ed aggiorna le linee guida, le metodiche operative e le istruzioni operative;
  - fornisce alla DCF il contributo necessario per l'eventuale aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e il materiale a supporto degli stessi.
- **Direzioni Interregionali – Regionali provvedono a quanto segue:**
  - comunicano alla DCF l'approssimarsi della sostituzione o temporanea inoperatività del cane al fine di provvedere al reintegro;
  - richiedono alla DCF il percorso di reintegro delle UU.CC. sospese temporaneamente dal servizio operativo;
  - programmano mensilmente l'attività di mantenimento delle UU.CC. certificate, in base gli indirizzi dettati dalla DCF;
  - verificano l'aggiornamento dei libretti di formazione e di quelli di registrazione dell'attività di mantenimento e di soccorso effettuata;
  - provvedono, avvalendosi di risorse disponibili in ambito locale, alla realizzazione di campi macerie per attività cinofile necessarie alle attività propedeutiche al servizio tecnico, secondo gli standard stabiliti dall'amministrazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

### **Operatore Cinofilo: personale VV.F. abilitato all'applicazione delle procedure Cinofile.**

#### PERCORSO FORMATIVO

Si intende per "Unità Cinofila" (U.C.) l'unità costituita da un conduttore (personale appartenente ai ruoli operativi VF, permanente o volontario) e da un cane di media taglia.

Il percorso formativo, richiesto per il conseguimento dell'abilitazione ad operatore Cinofilo, prevede il superamento di apposito corso della durata di **10 settimane** attuato secondo il pacchetto didattico standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, e tenuto da uno staff di Formatori cinofili VV.F..

Nell'organizzazione dei corsi, dovrà rispettarsi un rapporto di 1:5 fra Formatori cinofili e discenti per un numero massimo di 15 unità e minimo di 8 unità per ciascun corso ed in più un Formatore cinofilo preferibilmente esperto, con l'incarico di coordinatore per tutta la durata del corso. Il pacchetto didattico "Operatore Cinofilo" prevede, per accedere al corso, una prova selettiva. La valutazione sarà espressa in percentuale rispetto al massimo punteggio raggiungibile (100%), la prestazione sarà sufficiente in caso di punteggio uguale o superiore al 75%. Le procedure di selezione, da svolgersi a livello centrale, saranno stabilite dalla DCF sul numero dei posti fissati Regione per Regione dalla DCEST e verteranno sulla valutazione psicoattitudinale del cane; è ammesso alla prova selettiva solo il cane indicato nella domanda di accesso alla selezione. Per dare la possibilità a tutti i candidati di poter accedere alla procedura di selezione con i requisiti previsti, la DCF provvederà ad informare sulle tempistiche del bando di selezione con almeno sei mesi di anticipo. Per ciascuna Regione sarà stilata una graduatoria la cui validità è fissata in un anno.

Ai fini della valutazione per l'ammissione ai corsi la commissione sarà presieduta da un Funzionario e composta da un numero pari di Formatori cinofili, non inferiore a due, di cui uno preferibilmente esperto. Il corso prevede un sistema di valutazione costituito da una prova intermedia, alla **quinta settimana**, di valore selettivo basata su due prove, e da un esame finale basato su tre prove. Per l'ammissione alla selezione del corso, l'aspirante U.C. deve possedere relativamente al Conduttore i seguenti requisiti:

- Non appartenenza al ruolo di Ispettore, Sostituto Direttore, Direttivo, Dirigente.
- Non essere in possesso di specializzazioni;
- Abilitazioni "TPSS, ATP, SAF Basico, Dissesti statici, TAS 1, USAR L"



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per l'ammissione alla selezione del corso, l'aspirante U.C. deve possedere relativamente al cane i seguenti requisiti:

- Cane di età minima di 6 mesi e massima di 18 mesi di taglia media.
- Certificazione medico veterinaria attestante la sana e robusta costituzione e idoneità all'inserimento al percorso professionale.
- Attestato di proprietà del cane e iscrizione all'anagrafe canina intestato al conduttore.
- Libretto sanitario del cane con le vaccinazioni obbligatorie aggiornate.
- Assicurazione del cane per la Responsabilità Civile.

Le unità che superano la selezione sono avviate al corso previa esclusione di patologie, relativamente al cane, a carico dell'apparato scheletrico. L'esclusione di dette patologie avviene mediante effettuazione di radiografia alle anche ed ai gomiti da parte di medico veterinario indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione. Nel caso in cui il referto, rilasciato da detto medico veterinario, accerti la presenza di patologie invalidanti ai fini del percorso didattico, l'Unità selezionata non può essere avviata al corso.

### VALUTAZIONI – ESAMI

Al termine della quinta settimana di corso l'U.C. candidata dovrà sostenere una valutazione selettiva, articolata in due prove sequenziali: una teorica e una pratica, ognuna propedeutica alla successiva, finalizzate all'accertamento dei requisiti formativi.

Per la verifica delle conoscenze teoriche, dovrà essere somministrato al Conduttore un questionario costituito da 60 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le quattro alternative proposte).

Le domande dovranno essere scelte nell'ambito della "banca domande" fornita dalla DCF - Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo.

Qualora superata la prima verifica teorica, l'U.C. candidata è ammessa alla valutazione delle abilità acquisite mediante prova pratica, relativa ad un percorso di base denominato "Obbedienza di Base - Palestra". I giudizi sulla performance dell'U.C. candidata saranno redatti utilizzando gli "Skill-test" approvati dalla Direzione Centrale per la Formazione inclusi nel "materiale didattico" in dotazione ai Formatori.

Nelle due verifiche sopracitate, la valutazione sarà espressa in percentuale rispetto al massimo punteggio raggiungibile (100%). La prestazione sarà sufficiente in caso di punteggio uguale o



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

superiore al 75%. L'U.C. candidata sarà ammessa al proseguimento del corso se verranno superate entrambe le prove di verifica (teorico – pratica).

Al termine del corso l'U.C. candidata dovrà sostenere un percorso di verifica finale, articolato in tre prove sequenziali di cui una teorica e 2 pratiche, ognuna propedeutica alla successiva, finalizzate all'accertamento delle acquisizioni delle principali competenze richieste per le UU.CC..

Per la verifica delle conoscenze teoriche, dovrà essere somministrato un questionario costituito da 40 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le quattro alternative proposte).

Le domande dovranno essere scelte nell'ambito della "banca domande" fornita dalla DCF - Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo.

Qualora superata la prima verifica teorica, l'U.C. candidata è ammessa alla valutazione delle abilità acquisite mediante due prove pratiche, una relativa alle tecniche di ricerca di persona dispersa in superficie ed una relativa alle tecniche di ricerca di persona dispersa sotto macerie. I giudizi sulla performance del candidato saranno redatti utilizzando gli "Skill-test" approvati dalla Direzione Centrale per la Formazione inclusi nel "materiale didattico" in dotazione ai Formatori.

Nelle tre verifiche d'esame la valutazione sarà espressa in percentuale rispetto al massimo punteggio raggiungibile (100%); al cane sarà attribuito un coefficiente di merito, che servirà per la valutazione, durante il periodo operativo, del decadimento delle abilità acquisite. La prestazione sarà sufficiente in caso di punteggio uguale o superiore al 75%. Il corso sarà ritenuto superato in caso che tutti i punteggi delle tre prove di verifica siano sufficienti. A conclusione del corso il discente conseguirà l'abilitazione ad U.C. e contestualmente verrà fornito dalla DCF - Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo il libretto il formativo/operativo da compilare a cura dell'U.C. e vidimato da un Formatore o Formatore esperto cinofilo.

**In caso di non superamento del percorso di verifica finale, l'aspirante U.C. potrà essere ammessa, per una sola volta, al successivo corso utile, a decorrere dalla sesta settimana didattica (secondo modulo didattico).**

### PROFILO DI COMPETENZA

Con il conseguimento dell'abilitazione ad U.C. si intendono acquisite le competenze necessarie per:

- ✓ Conoscere i principi organizzativi e giuridici della componente Cinofila.
- ✓ Conoscere le caratteristiche delle razze, i loro fabbisogni e i principi di prevenzione sanitaria.
- ✓ Attuare le tecniche previste per l'obbedienza di base e la Palestra.
- ✓ Applicare le procedure di ricerca di persona sepolta da macerie:



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

- Valutazione ambientale
- Ricognizione generale su maceria
- Identificazione della zona tramite gli effluvi
- Segnalazione tramite abbaio
- ✓ Applicare le procedure di ricerca di persona dispersa in superficie:
  - Individuazione zona di ricerca
  - Ricognizione zona di competenza
  - Identificazione persona dispersa tramite cono d'odore
  - Segnalazione con abbaio



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## MANTENIMENTO DELLE ABILITA' ACQUISITE

Per il mantenimento delle abilità acquisite dovranno essere programmate dalle Direzioni Regionali, secondo gli appositi programmi stabiliti dalla DCF, 4 addestramenti mensili, 2 per l'addestramento in superficie e 2 per l'addestramento su maceria. Nello specifico i 2 addestramenti mensili per il mantenimento dell'operatività di soccorso in superficie, da svolgersi in scenari idonei, andranno effettuati preferibilmente durante il turno di servizio, con un minimo di 9 sessioni semestrali per ogni operatore. I 2 addestramenti mensili per il mantenimento dell'operatività di soccorso in maceria, dovranno essere svolti presso i campi macerie certificati dalla Direzione Centrale per la Formazione, con un minimo di 9 sessioni semestrali per ogni operatore.

Si specifica che almeno una volta ogni due mesi, gli addestramenti specifici dovranno essere effettuati in presenza di un Formatore. Le Direzioni Regionali dovranno pianificare tali sessioni comunicandone l'avvenuta effettuazione alla D.C.F.

E' inoltre prevista una verifica selettiva da svolgersi ogni tre anni per l'accertamento del mantenimento delle abilità operative delle UU.CC..

Le UU.CC. che non effettueranno semestralmente almeno i 18 mantenimenti previsti saranno considerate non operative fino al reintegro mediante verifica.

In entrambi i casi succitati la verifica prevedrà il superamento delle stesse prove pratiche di fine corso: una relativa alle tecniche di ricerca di persona dispersa in superficie ed una relativa alle tecniche di ricerca di persona dispersa sotto macerie. Ai fini della valutazione la commissione sarà presieduta da un Funzionario e composta da due Formatori cinofili, di cui uno preferibilmente esperto. I giudizi sulla performance del candidato saranno redatti utilizzando gli "Skill-test" approvati dalla Direzione Centrale per la Formazione inclusi nel "materiale didattico" in dotazione ai Formatori. La prestazione sarà sufficiente, in caso di punteggio uguale o superiore al 75% del massimo previsto. La verifica sarà ritenuta superata in caso che tutti i punteggi delle due prove di verifica siano sufficienti. A conclusione della verifica la U.C. sarà riconfermata operativa.

Il candidato avrà a sua disposizione due possibilità di reintegro; qualora entrambe risultassero insufficienti lo stesso sarà considerato non più appartenente alla componente Cinofila. Il tempo tra una sessione di verifica e l'altra non potrà essere superiore ai sei mesi; durante tale periodo l'U.C. è da ritenersi non operativa.

Il Formatore o Formatore Esperto incaricato deve annualmente redigere l'elenco di tutto il personale della Regione di competenza con indicati i mantenimenti e gli interventi operativi dell'U.C.,





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

reperibili sul libretto formativo/operativo. In funzione dei risultati, verrà stabilito quando la stessa dovrà sostenere la prova di verifica.

Si specifica e ribadisce infine che il personale, quando impegnato nelle attività di mantenimento, è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio operativo, per cui impiegabile per il soccorso in caso di assenza di ulteriori unità di copertura del servizio del N.C.R..

### **Percorso di sostituzione del cane: cane con sopraggiunti limiti di età o infortunio o decesso**

Possono accedere al percorso di sostituzione del cane tutti i conduttori in possesso di un cane con un'età non inferiore ai sette anni o con problematiche psicofisiche, accertate da un Formatore o da un Veterinario convenzionato, che ne precludano l'operatività.

Per esigenze dovute all'invecchiamento del cane e alla conseguente necessità di programmazione dei momenti formativi, la comunicazione di esigenze di sostituzione dovrà avvenire almeno un anno prima.

In caso di decesso del cane, o inabilità al soccorso permanente certificata, il conduttore entro sei mesi potrà richiedere l'accesso alla selezione per il percorso di sostituzione del cane; tale domanda costituisce criterio prioritario di accesso rispetto alle altre domande pervenute.

Ai fini dell'accesso al percorso di sostituzione del cane è previsto il possesso dei requisiti minimi ed il superamento della prova selettiva disciplinati nel paragrafo "Operatore Cinofilo"; analogamente a quanto stabilito per il primo cane, è ammesso alla prova selettiva in argomento solo il cane indicato nella domanda di accesso alla selezione.

Il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione del secondo cane, è costituito da apposito corso della durata di **8 settimane** attuato secondo il pacchetto didattico standard e le procedure indicate dalla Direzione Centrale per la Formazione e tenuto da uno staff di Formatori e/o Formatori VV.F.

Nell'organizzazione dei corsi dovrà rispettarsi un rapporto di 1:5 fra Formatori e discenti, per un numero massimo di 15 unità ed un minimo di 8 unità per ciascun corso ed in più un Formatore preferibilmente Esperto con l'incarico di coordinatore per tutta la durata del corso.

Il pacchetto didattico per la sostituzione del cane prevede, per accedere al corso, il superamento della prova selettiva richiesta per la formazione delle UU.CC.. Le procedure di selezione, da svolgersi a livello centrale, saranno stabilite dalla DCF sul numero dei posti fissati Regione per Regione dalla DCEST e verteranno sulla valutazione psicoattitudinale del cane. Per dare la possibilità a tutti i candidati di poter accedere alla procedura di selezione con i requisiti previsti, la DCF provvederà ad



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

informare sulle tempistiche del bando di selezione con almeno sei mesi di anticipo. Per ciascuna Regione sarà stilata una graduatoria la cui validità è fissata in un anno.

Ai fini della valutazione per l'ammissione al corso la commissione sarà presieduta da un Funzionario e composta da un numero pari di Formatori cinofili, non inferiore a due, di cui uno preferibilmente Esperto.

Le unità che superano la selezione sono avviate al corso previa esclusione di patologie, relativamente al cane, a carico dell'apparato scheletrico. L'esclusione di dette patologie avviene mediante effettuazione di radiografia alle anche ed ai gomiti da parte di medico veterinario indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione. Nel caso in cui il referto, rilasciato da detto medico veterinario, accerti la presenza di patologie invalidanti ai fine del percorso didattico, l'Unità selezionata non può essere avviata al corso

Al termine della terza settimana di corso l'U.C. candidata dovrà sostenere una valutazione selettiva, articolata in una prova pratica, finalizzata alla valutazione delle abilità acquisite, effettuando un percorso di base denominato "Obbedienza di Base - Palestra". I giudizi sulla performance dell'U.C. candidata saranno redatti utilizzando gli "Skill-test" approvati dalla DCF inclusi nel "materiale didattico" in dotazione ai Formatori. La prestazione sarà sufficiente in caso di punteggio uguale o superiore al 75%. In tal caso l'U.C. candidata sarà ammessa al proseguimento del corso.

Al termine del corso l'U.C. candidata dovrà sostenere un percorso di verifica finale, articolato in due momenti sequenziali con 2 prove pratiche ognuna propedeutica alla successiva, finalizzato all'accertamento delle acquisizioni delle principali competenze richieste per le UU.CC..

Le due prove previste verteranno sulle tecniche di ricerca di persone disperse in superficie e sulle tecniche di ricerca di persone disperse sotto macerie. I giudizi sulla performance del candidato saranno redatti utilizzando gli "Skill-test" approvati dalla DCF inclusi nel "materiale didattico" in dotazione ai Formatori.

Nelle due verifiche d'esame la valutazione sarà espressa in percentuale rispetto al massimo punteggio raggiungibile (100%); al cane sarà attribuito un coefficiente di merito che servirà per la valutazione, durante il periodo operativo, del decadimento delle abilità acquisite. La prestazione sarà sufficiente in caso di punteggio uguale o superiore al 75%. Il corso sarà ritenuto superato in caso che i punteggi siano sufficienti in entrambe le prove di verifica. A conclusione del corso l'U.C. candidata conseguirà l'abilitazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

In caso di non superamento del percorso di verifica finale, l'aspirante U.C. potrà essere ammessa, per una sola volta, al successivo corso utile, a decorrere dalla sesta settimana didattica (secondo modulo didattico).

**Formatore Cinofilo: personale VV.F. qualificato alla somministrazione di insegnamenti nell'ambito del corso Cinofilo**

## PERCORSO FORMATIVO

La rivelazione delle esigenze di formazione di Formatori Cinofili è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, che provvederà all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Gli aspiranti Formatori Cinofili per accedere al corso dovranno sostenere una prova selettiva. Le procedure di selezione saranno stabilite e organizzate dalla Direzione Centrale per la Formazione in funzione dei fabbisogni rilevati e/o previsti.

Ai fini delle valutazioni la commissione sarà presieduta da un Funzionario e composta da due Formatori Esperti. Le modalità di esecuzione della prova d'accesso prevedono una prova teorica e una prova pratica.

L'accesso al corso Formatore Cinofilo si ottiene con una performance di almeno il 90% in tutte e due le prove (teorico – pratico). La prova teorica è costituita da 40 domande a risposta multipla (una sola risposta corretta fra le quattro alternative proposte). La prova pratica sarà finalizzata alla rilevazione della capacità di interazione, gestione e analisi degli schemi comportamentali su "cani bianchi" appositamente forniti dalla D.C.F. Per l'ammissione alla selezione del corso, l'aspirante Formatore Cinofilo deve possedere i seguenti requisiti:

1. Minimo 5 anni di anzianità nella qualifica di U.C.
2. Regolarità dei mantenimenti previsti
3. Abilitazioni "TPSS, ATP, SAF Basico, Dissesti statici, TAS 1, USAR L"
4. Non essere in possesso di specializzazioni
5. Non essere Formatore in altre tecniche specifiche

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Formatore Cinofilo prevede il superamento di un apposito corso della durata di 3 settimane (108 ore), più una settimana di metodologie didattiche di base (36 ore), attuato secondo il programma standard indicato dalla Direzione Centrale per la Formazione e tenuto da docenti di "Metodologie Didattiche di base" coadiuvati da un Formatore Esperto Cinofilo.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Al termine del corso il candidato dovrà sostenere un percorso di verifica finale, articolato in due momenti sequenziali e propedeutici, finalizzato all'accertamento delle acquisizioni delle principali competenze richieste da un Formatore Cinofilo. Per le verifiche delle abilità dovranno essere somministrate due prove, una relativa alle abilità acquisite mediante una simulazione di una lezione teorica ed una relativa alla simulazione di una lezione pratica su "Obbedienza di Base - Palestra".

Superato il corso di formazione, il neo-formatore cinofilo dovrà essere inserito in uno staff didattico, e non dovrà essere considerato nel conteggio del numero minimo di formatori necessari in base al numero di discenti.

Il corso di formazione per formatori cinofili, può essere ripetuto in caso di esito negativo, per una sola volta.

### PROFILO DI COMPETENZA

Al termine del corso il discente acquisirà le competenze necessarie per somministrare l'intero pacchetto didattico per Operatore Cinofilo, sia teoriche che pratiche, come previsto dal pacchetto standard emanato dalla Direzione Centrale per la Formazione.

### MANTENIMENTO DELLE ABILITA' ACQUISITE E PERCORSO DI REINTEGRO

Il formatore cinofilo deve partecipare ad incontri annuali presso la Scuola Nazionale Cinofili di Volpiano, propedeutici al mantenimento delle abilità acquisite, della durata di ore 24 divise in tre giornate consecutive, in cui verranno trattati argomenti inerenti le modalità formative applicabili al pacchetto standard.

- a. Gestione del training teorico:
  - gestione delle problematiche derivanti dai discenti;
  - gestione dell'erogazione dei messaggi, in funzione delle peculiarità dei discenti.
- b. Gestione del training pratico:
  - valutazioni delle problematiche derivanti dal cane;
  - gestione delle isole tematiche in funzione degli esercizi;
  - gestione rotazione unità cinofile nell'ambito di una giornata di corso.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

La non partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri annuali di cui sopra, comporta la sospensione dell'abilitazione.

In caso di sospensione del titolo, la Direzione Centrale per la Formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, il titolo di formatore viene revocato.

Inoltre, la revoca del titolo avviene qualora il formatore in argomento perda i requisiti di accesso al corso "Formatori cinofili" di cui ai punti 4 e 5.

Per il reintegro il formatore sospeso deve partecipare ad un corso "Operatore cinofilo" completo congiuntamente ad almeno un formatore cinofilo esperto.

Il formatore esperto in argomento, valutata l'attività di reintegro svolta dal formatore sospeso, al termine del corso, relaziona la Direzione Centrale per la Formazione sugli esiti dell'affiancamento e propone alla stessa DCF l'eventuale reintegro del formatore ai fini della formalizzazione e del reinserimento nell'Albo Formatori cinofili.

### **Formatore Cinofilo Esperto: personale VV.F. abilitato alla formazione di Formatori Cinofili**

#### PERCORSO FORMATIVO

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori cinofili esperti è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione – Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo, che provvederà all'organizzazione dei corsi in risposta alle necessità prioritarie individuate.

Requisiti minimi di accesso al corso

- ✓ Possesso della qualificazione "Formatore cinofilo" da almeno 3 anni (iscrizione nel relativo Albo - in regola con i previsti mantenimenti);
- ✓ Aver partecipato ad almeno 3 incontri annuali di mantenimento negli ultimi quattro anni;
- ✓ Possesso di diploma di Scuola Media Superiore.

Il percorso formativo per conseguire la qualifica di Formatore cinofilo esperto prevede il superamento di apposito corso di formazione avanzato in metodologie didattiche e tecniche di formazione degli adulti (ore 36). Superato il corso di formazione, il neo-formatore cinofilo esperto dovrà essere inserito in uno staff didattico, e non dovrà essere considerato nel conteggio del numero minimo di formatori necessari in base al numero di discenti.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

Il corso di formazione per formatori cinofili esperti, non può essere ripetuto in caso di esito negativo.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## PROFILO DI COMPETENZA

Al termine del corso suddetto il discente acquisirà le competenze necessarie per somministrare l'intero pacchetto didattico "Formatore Operatore Cinofilo" (sia unità didattiche teoriche che unità didattiche pratiche), secondo quanto disposto dalla D.C.F..

## REVOCA DEL TITOLO

La revoca del titolo avviene qualora il formatore esperto in argomento perda i requisiti di accesso al corso "Formatori cinofili" di cui ai punti 4 e 5.

## **Definizione degli organici di Formatori sul territorio Nazionale**

Per la diffusione ed il mantenimento tra il personale operativo delle conoscenze ed abilità in materia di Cinofilia, è indispensabile la costituzione di un organico di Formatori Cinofili che consenta di estendere la conoscenza di tali tecniche al personale che ne farà richiesta e per il mantenimento delle abilitazioni attraverso il rispetto dei previsti programmi periodici. L'organico sull'intero territorio Nazionale deve essere quantificato e mantenuto, per ogni Direzione Regionale, pari ad un numero di una unità Formatore Cinofilo, fino ad un massimo di due unità Formatori Cinofili in Direzioni Regionali con un contingentamento di 16 unità.

Quanto contenuto nella presente circolare abroga quanto previsto nella precedente.

## **Materiale di supporto didattico e documentazione necessaria per lo svolgimento dei corsi di formazione formatori e operatori cinofili**

Il materiale di supporto didattico e tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento dei corsi "Formatore cinofilo" e "Operatore cinofilo" è resa disponibile **sulla piattaforma elearning all'indirizzo <http://elearning1.dipvfvf.it> (il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla DCF al personale formatore cinofilo contestualmente al rilascio dell'attestato) e sulla rete intranet del Dipartimento nella sezione Formazione/Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo/Formazione Cinofili (per il solo materiale del corso "Operatore cinofilo").**



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE**

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)**